

Il 1° Luglio sono entrate in vigore rilevanti novità in tema di operazioni estere (attive e/o passive), esterometro e fattura elettronica; che impongono valutazioni e scelte importanti.

Prima di addentrarmi, è doverosa qualche premessa:

1. Non è stato introdotto alcun obbligo di fattura elettronica verso i clienti esteri; ma solo per le cessioni di beni verso San Marino.
2. E' possibile emettere (facoltativamente) fatture elettroniche verso un cliente estero, ma solo se il cliente è in possesso di un codice identificativo SdI (Sistema di Interscambio).
3. L'integrazione/autofatturazione elettronica per gli acquisti esteri, non è diventato obbligatorio; resta una facoltà.
4. I termini IVA di fatturazione e integrazione/autofatturazione non sono cambiati.
5. Esterometro e fattura elettronica sono due adempimenti distinti (ma si utilizza lo stesso tracciato xml).

Ciò premesso, per acquisti (di beni materiali e/o servizi), vendite di beni e prestazioni di servizi con controparti estere che non siano effettuate da soggetti privati (al di fuori dell'attività), le novità riguardano:

- tutti i titolari di Partita IVA; esclusi solo i soggetti in regime forfettario non ancora obbligati alla fatturazione elettronica (poiché, nell'anno 2021, hanno avuto un fatturato non superiore ad € 25.000,00);
- tutte le operazioni da e verso l'estero (compresa l'Unione Europea), tranne:
 - quelle documentati da Bolletta Doganale;
 - quelle per le quali viene emessa o ricevuta la fattura elettronica;
 - quelle di importo inferiore ad € 5.000,00 territorialmente non rilevanti ai fini IVA; cioè quelle (rarissime) fatturate applicando l'IVA estera (ad esempio: alberghi e ristoranti esteri; rifornimenti di carburante all'estero; ecc.).

Pertanto, per tutte le operazioni (comprese quelle effettuate via internet) con controparte estera (vale a dire, non stabilita, nonché priva di domicilio fiscale e/o stabile organizzazione nel territorio italiano), non rientranti nelle suddette (e molto limitate) esclusioni, di qualsiasi importo (anche pochissimi euro) e relative a beni e servizi di ogni tipo (compresi, quindi, ad esempio, i servizi per pubblicità tramite Facebook; le commissioni sugli incassi tramite POS Sumup; ecc.), è applicabile la

nuova normativa; in vigore dal 1° Luglio 2022, cioè per le operazioni effettuate a partire da tale data (nonostante i chiarimenti ufficiali siano successivi).

In funzione di tale normativa, sui soggetti (titolari di Partita IVA) italiani, gravano due adempimenti:

- i) quello di assolvere l'IVA mediante integrazione dati/autofattura;**
- ii) quello di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. **esterometro**).**

L'esterometro va inviato operazione per operazione.

I dati che devono essere inviati con l'esterometro sono:

- Tipo di bene o servizio;
- Quantità;
- Paese di provenienza;
- Dati dell'impresa venditrice;
- Prezzo di vendita;
- Dati fiscali dell'acquirente;
- Dati del luogo di destinazione dei beni e servizi;
- Altri dati generali.

Tali dati devono essere inviati:

- per le operazioni “attive” (vendite/prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): entro il termine di emissione delle fatture (o documenti che certificano i corrispettivi);
- per le operazioni “passive” (acquisti da soggetti non stabiliti in Italia): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura (o documento comprovante l'operazione), oppure a quello di effettuazione dell'operazione. Più precisamente:
 - i) se il fornitore è un soggetto UE va fatto riferimento al ricevimento della fattura/documento;
 - ii) se il fornitore è un soggetto extraUE va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

I due adempimenti suddetti possono essere eseguiti separatamente o unificandoli.

Ciò in quanto, per assolvere l'IVA (con l'integrazione della fattura ricevuta/emissione dell'autofattura), non è stato introdotto, come premesso, alcun obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica e, pertanto, non è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate il file xml; ma è ancora possibile integrare la fattura ricevuta/emettere l'autofattura in formato cartaceo.

Operando in tal modo, però, si adempie solo l'obbligo di assolvimento dell'IVA e non anche quello di invio dei dati (esterometro), che va (obbligatoriamente) effettuato separatamente (e con la trasmissione di un file xml al SdI).

Qualora, invece, si proceda all'integrazione fattura/autofattura elettronicamente, mediante invio del file xml con Tipo documento TD17 (integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero; sia UE, che extra UE), TD18 (integrazione acquisto beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura acquisto beni extra UE), si assolvono, con un unico adempimento (unitamente alla ricevuta generata dal SdI al momento dell'invio/ricezione), entrambi gli obblighi (assolvimento IVA e comunicazione dei dati).

Relativamente alle operazioni ATTIVE (vendite e/o prestazioni verso l'estero) la situazione è più semplice; poiché:

- se il cliente è dotato del codice identificativo (ipotesi, in verità, molto rara), si emette la fattura elettronica attraverso il SdI e, in tal modo, si assolve anche l'obbligo dell'esterometro;
- in caso contrario, si emette la fattura cartacea al cliente (inviandone via mail il PDF); poi si invia l'esterometro al SdI; che deve essere inviato per tutte le operazioni attive, comprese quelle verso consumatori privati (salvo le suddette esclusioni).

Relativamente alle operazioni PASSIVE (acquisti di beni/servizi dai soggetti esteri; sia UE che extraUE), potendo (come sopra evidenziato) assolvere separatamente o con un unico invio l'obbligo di integrazione/emissione autofattura ai fini IVA e quello di invio dell'esterometro, la scelta di quale modalità operativa adottare, va fatta ponendo particolare attenzione ai termini da rispettare.

Ciò in quanto, per l'assolvimento dell'IVA:

- in caso di fornitore UE, l'integrazione della fattura va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. (NB: la scadenza dell'adempimento IVA coincide pertanto con quella di invio dei dati dell'esterometro);
- in caso di fornitore extraUE, l'autofattura va emessa:

- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese precedente, se oggetto dell'acquisto sono servizi generici;
- entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione, se oggetto dell'acquisto sono beni già presenti in Italia o servizi "non generici" (NB: al ricorrere di tali ultime fattispecie, pertanto, il termine per l'emissione dell'autofattura è più stringente rispetto al termine previsto per l'invio dell'esterometro).

Conseguentemente, per l'acquisto di beni già in Italia o servizi "non generici", se l'acquirente:

- sceglie di emettere autofattura elettronica per assolvere con un unico adempimento sia l'obbligo IVA che l'invio dell'esterometro, va rispettato il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;
- sceglie di emettere autofattura cartacea e assolvere separatamente l'invio dell'esterometro, può:
 - emettere l'autofattura cartacea entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;
 - inviare l'esterometro tramite Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Naturalmente, se vorrete, continueremo ad assistervi (come fatto finora), occupandoci dei nuovi adempimenti; per cui la materiale esecuzione degli stessi potrà continuare ad essere delegata/affidata alla Ge.S.A.

Ho, comunque, precisato (magari dilungandomi) tutto quanto sopra, oltre che per completezza, perché ritengo doveroso far presente che:

A. in virtù delle novità e, quindi, della possibilità di effettuare un adempimento unico (non eccessivamente complesso), potreste anche decidere di provvedere da soli; poiché il software di fatturazione TIC è già abilitato in tal senso (coloro che non lo utilizzano, possono procedere tramite i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate; anche risulti piuttosto complicato/farraginoso).

B. coloro che vorranno affidarsi a noi, dovranno, comunque:

- considerare che le nostre attività hanno un costo (che, seppur ridotto all'osso, è comunque stimabile nell'ordine di € 30,00/35,00); per cui, con il nuovo obbligo di

inviare un esterometro per ogni operazione (invece del precedente riepilogo trimestrale), l'onere potrebbe essere maggiore;

- collaborare attivamente (che significa, in primis, fare attenzione ad ogni fattura, per verificare se il fornitore è estero; nonché che, per ogni acquisto, pervenga celermente il documento, ecc.).

Ma ancora più importante sarà la tempestività! Dato che, indipendentemente da tali scelte, bisogna tener presenti gli aspetti temporali (termini di scadenza), che sono e sempre più difficili da rispettare; poiché è sempre più diffuso l'acquisto via Internet, la cui ricezione dei documenti è spesso difficile e ritardata, ecc. (perciò, in certi casi, è consigliabile/preferibile la scelta che prevede prima l'assolvimento dell'IVA con l'emissione dell'autofattura cartacea e successivamente l'invio dei dati dell'esterometro, in modo da poter fruire, per quest'ultimo, del termine più lungo del giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione).

In sostanza:

- chiunque potrebbe già avere (inconsapevolmente) fornitori esteri; quindi consiglio a tutti di verificarlo, nonché di assicurarsi di aver ricevuto le (eventuali) relative fatture (o documenti di acquisto);
- coloro che (avendo effettuato operazioni con controparti estere) saranno soggetti ai nuovi obblighi e adempimenti, disporranno di più alternative, dovranno fare delle scelte (e comunicarcelle), ma soprattutto dovranno essere attenti, precisi e tempestivi. Perciò, anche incaricando noi, dovranno comunque dedicare tempo ed energie alle attività preliminari (solo per fare gli stessi esempi di prima: individuare quali sono i fornitori esteri; verificare la ricezione di tutte le loro fatture/documenti di acquisto; sollecitare, ove necessario; ecc.).

Concludo con un **invito** (che è più di un consiglio).

A meno che non si tratti di beni rilevanti (merci, attrezzature, ecc.) e/o servizi indispensabili (come Sumup, ecc.), prima di fare acquisti, soprattutto on-line (tramite Amazon, o altri siti) controllate bene se il fornitore/venditore è italiano. E, se è estero, pensate a quanto tempo ed energie dovrete impegnare (e gli eventuali costi da sostenere) a fronte di quell'acquisto; valutando se, effettivamente, ne vale la pena!